

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1533 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

**sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2022 l'Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. L'Austria ha successivamente trasmesso ulteriori informazioni intese a fornire alla Commissione avesse gli elementi necessari per valutare l'equivalenza delle pertinenti parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit ai requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (2) Sulla base della richiesta dell'Austria, la Commissione ha valutato l'equivalenza delle seguenti parti del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009: i) l'impegno dell'alta dirigenza; ii) l'esame della direzione; iii) la definizione di un'analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l'audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione.
- (3) Considerando le responsabilità e il coinvolgimento dell'alta dirigenza in tutte le fasi del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa all'impegno dell'alta dirigenza come equivalente ai requisiti di cui all'allegato II, parti A.5.1, A.5.2 e B.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (4) Considerando la mancanza di un esame della direzione o della documentazione della valutazione della direzione nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la parte dello stesso relativa all'esame della direzione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all'allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (5) Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) i principali aspetti ambientali sono individuati e analizzati nella consultazione iniziale (primo audit ambientale), ma che il programma non tiene sufficientemente conto degli aspetti ambientali indiretti e che non tutti gli elementi pertinenti dell'EMAS sono presi in considerazione e documentati, la parte del programma relativa alla definizione di un'analisi ambientale dovrebbe essere riconosciuta solo parzialmente come equivalente ai requisiti di cui all'allegato I e all'allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. In particolare dovrebbero essere riconosciute come equivalenti le parti seguenti della definizione di

<sup>(1)</sup> GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

